

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL TIROCINIO SANITARIO PREVISTO NEL CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO

TRA

L'Agenzia Formativa ARAFORM, in seguito denominato più brevemente “soggetto promotore”, con sede in Cagliari, Via Bandello n. 12, C.F./P.IVA 02785190923, nella persona del legale rappresentante, Avv. Carlo Angioy, in qualità di Presidente;

E

L'Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari (ASL), d'ora innanzi denominato “soggetto ospitante”, con sede legale in Via Cattalochino, n. 9 – 07100 Sassari, C.F./P.IVA 02884000908, rappresentata dal Direttore Generale dott. Flavio Sensi, ivi domiciliato per la sua carica;

Premesso

Che la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e sicurezza sociale, ha approvato l'attività Formativa Autofinanziata per il conseguimento della Qualifica di Operatore Socio sanitario (OSS) con un percorso formativo di 1000 ore;

Che l'Agenzia Formativa ARAFORM con determina 26887/2190 del 21/07/2020, con sede Alghero e con determina 2177/26831 del 21/07/2020 con sede a Sassari, ha avuto l'approvazione del progetto didattico rispettivamente con i codici corso:

24974/2020/ARAFORM/OSS1000/ALGHERO/02;
27507/2021/ARAFORM/OSS1000/ALGHERO/02;
24965/2020/ARAFORM/OSS1000/SASSARI/02;

Che l'Agenzia per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di inserire gli allievi previsti in Aziende Sanitarie per un tirocinio di 250 ore.

Visto il D.M. n. 142 del 25.03.1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio-stage applicativo, rivolto a **n. 40 allievi dei Corsi di Alghero e n. 1 allievo del Corso di Sassari**, che sarà svolto presso la Struttura Sanitaria del Presidio Ospedaliero “Ospedale Civile” di Alghero, nel periodo (orientativo) dal mese di maggio al mese di luglio per un totale di 250 ore per allievo secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto e meglio specificati nell'allegato “A” - Obiettivi e Programma del tirocinio.

ART. 2 – Strutture e attrezzature

Il “soggetto ospitante” dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del tirocinio-stage secondo il programma di Tirocinio-Stage.

Il “soggetto ospitante” s'impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature, materiali di consumo e organizzazione;

Il “soggetto ospitante” si impegna a svolgere le funzioni di tutoraggio del Tirocinio Sanitario per il tramite del Servizio delle Professioni Sanitarie presso le Unità Operative aziendali.

Verrà garantita ai tirocinanti la possibilità di fare esperienza presso i principali reparti della struttura ospedaliera sotto la supervisione del personale dipendente, coordinatore o personale allo scopo incaricato, senza che ciò debba comportare oneri aggiuntivi allo stesso personale dipendente.

I suddetti referenti avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento del tirocinante e di informare e coinvolgere tutti gli operatori del Servizio e del Presidio Ospedaliero sede di tirocinio.

ART. 3 – Oneri finanziari e rimborsi

La realizzazione del Tirocinio-Stage non comporta per il “*soggetto ospitante*” alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

L’Agenzia Formativa dovrà versare alla ASL n. 1 di Sassari, a titolo di rimborso, un importo lordo comprensivo di IVA pari ad € 1,20 (euro uno/20) per ora/allievo che, per lo svolgimento di n. 250 ore di tirocinio per ciascun allievo, corrisponde all’importo totale di € 12.300,00 (euro dodicimilatrecento/00).

Il compenso su indicato verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dai tirocinanti, a conclusione del tirocinio.

ART. 4. Finalità, norme e divieto finalità produttive

Il Tirocinio-Stage applicativo, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi didattici, formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali.

Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. d) della Legge 196/1997. I rapporti che il “*soggetto ospitante*” intrattiene con i tirocinanti, ai sensi della presente convenzione, non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né preconstituiscono promessa di assunzione. In ogni caso non deve configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica del tirocinante nei confronti del “*soggetto ospitante*”.

ART. 5 – Progetto formativo

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del Tirocinio-Stage, per ogni nuovo corso, sono inseriti nel Progetto Formativo di Tirocinio, identificato come “Allegato A” - *Obiettivi e Programma del tirocinio*. Gli stessi, proposti dall’Agenzia formativa, sono condivisi ed approvati dal Direttore del Servizio delle Professioni Sanitarie, anche ai fini del monitoraggio.

Nel suddetto Progetto sono individuati i nominativi dei Tutors per il “*soggetto ospitante*”, del Tutor per l’Agenzia Formativa, degli Allievi, nonché le giornate previste con i rispettivi orari e le sedi di svolgimento dei Tirocini.

ART. 6 - Assicurazioni

L’Agenzia formativa dichiara che i tirocinanti sono coperti da polizza assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro INAIL pos. n° PAT 091552859 cod. INAIL Ditta 13971839 - Sede di Cagliari e da Assicurazione Infortuni e Responsabilità civile rischi diversi emessa dalla Vittoria Assicurazioni – Agenzia Cagliari – Pirri.

ART. 7 – Idoneità alla mansione

L’Agenzia Formativa allega in copia la certificazione di “IDONEITA’ ALLA MANSIONE” per ciascun allievo, rilasciata dal Medico Competente Iscritto all’albo in riferimento all’art. 38 comma 1 e comma d-bis D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008.

Si segnala, inoltre, che tutti gli allievi del corso in oggetto sono stati sottoposti alla vaccinazione anti-covid-19.

ART. 8 – Obblighi dell’Agenzia formativa e dei tirocinanti

L’Agenzia formativa è tenuta a far sottoscrivere ai tirocinanti una dichiarazione con la quale gli stessi si obbligano a:

- firmare il registro di rilevazione della presenza giornaliera presso il “*soggetto ospitante*”;
- svolgere le attività previste dal programma di Tirocinio-Stage;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti e le prassi aziendali, fare uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e ad averne cura, non apportare alcuna modifica di propria iniziativa ai macchinari e/o dispositivi di sicurezza, rispettare le norme antinfortunistiche;
- collaborare con i tutors per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
- seguire le indicazioni del tutor dell’Agenzia formativa e del tutor aziendale;
- redigere su indicazione del tutor dell’Agenzia formativa una relazione sull’attività svolta.

L’Agenzia formativa è inoltre tenuta a:

- fornire ai tirocinanti le divise e le calzature idonee nonché il cartellino di riconoscimento;
- collaborare con il “*soggetto ospitante*” nel fornire agli allievi la formazione generale in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- seguire i tirocinanti nei tempi e con le modalità concordate con il “*soggetto ospitante*” al fine di raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal progetto e di verificare il regolare svolgimento del tirocinio-stage;
- comunicare l’avvio e la cessazione del tirocinio all’INAIL ed alla Regione Sardegna, Assessorato del Lavoro;
- comunicare al “*soggetto ospitante*” la conclusione del tirocinio, unitamente ad una relazione finale da cui si evinca l’efficacia e la qualità delle attività svolte.

ART. 9 – Obblighi dell’Azienda

Il “*soggetto ospitante*” è tenuto a:

- identificare il Servizio di Coordinamento;
- nominare un Coordinatore per l’organizzazione del tirocinio;
- mettere a disposizione, durante il periodo di tirocinio-stage, i locali, gli impianti, le attrezzature ed il personale necessari per il raggiungimento delle finalità previste dal tirocinio-stage, come concordato in sede di Progetto;
- segnalare, in caso di incidente, l’evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all’Agenzia formativa che provvederà alla comunicazione agli Istituti assicurativi;
- consentire al tutor individuato dall’Agenzia formativa, previi accordi con il tutor aziendale, l’accesso alle proprie strutture presso le quali i tirocinanti stanno svolgendo il tirocinio;
- adempiere agli obblighi di legge previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- assicurare agli allievi una formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza e salute, in particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni;
- non sostituire la propria forza lavoro con i tirocinanti, per qualsiasi attività, anche straordinaria;
- contribuire, a conclusione dell’esperienza, alla valutazione del tirocinio;
- rilevare la presenza giornaliera dei tirocinanti su apposito registro, mediante firma apposta dal tutor aziendale;
- rispettare e far rispettare il programma di Tirocinio-Stage in tutti i suoi aspetti;
- mettere a disposizione i propri dipendenti e/o collaboratori che assumono il ruolo di tutor aziendale, che avranno la responsabilità di seguire i tirocinanti, di esprimere una valutazione finale sulla realizzazione del programma e sul raggiungimento degli obiettivi, di redigere una relazione conclusiva

- delle attività svolte;
- segnalare tempestivamente all’Agenzia formativa le eventuali assenze dei tirocinanti.

ART.10 – Ulteriori riferimenti normativi

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme Nazionali e Regionali in materia di Formazione Professionale, sanitaria, amministrativa, civile e penale.

ART. 11 - Durata

La presente Convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata sino allo svolgimento del tirocinio di 250 ore e per non più di 12 mesi.

ART. 12 – Trattamento dati personali e Privacy

In conformità al Regolamento 2016/679/UE, il “soggetto proponente” e il “soggetto ospitante” assumono l’impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all’espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Il “soggetto ospitante” ed il “soggetto promotore” si impegnano, qualora per l’esecuzione della Convenzione occorra trattare, l’uno per conto dell’altro, dati personali di terzi, a farsi designare quale Responsabile del Trattamento a norma dell’art. 28 del regolamento 2016/679/UE, con la sottoscrizione di un apposito atto, da allegarsi alla presente Convenzione.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emerga una forma di contitolarietà del trattamento dei dati personali di terzi da parte del “soggetto promotore” e del “soggetto ospitante”, questi si impegnano a sottoscrivere a norma dell’art. 26 del Regolamento UE, che sarà parte integrante della presente Convenzione ed a rispettare i conseguenti obblighi di informativa verso gli interessati.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte adempiente al risarcimento in favore dell’altra Parte di danni eventualmente cagionati.

ART. 13 – Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

Le parti contraenti si impegnano inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 14 – Esenzione bollo

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposte e tasse ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ART. 15 – Foro competente

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

Per l’Agenzia Formativa ARAFORM
Il legale Rappresentante
Avv. Carlo Angiòy

Per la ASL n. 1 di Sassari
Il legale Rappresentante
Dott. Flavio Sensi